



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 4 del 9 Luglio 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

- **DECISIONE n. 0108/CFA 2024-2025** Registro Procedimenti n. 0113/CFA/2024-2025 in ordine al reclamo proposto dalla società ASD Castrovillari Calcio e dalla Signora Hanna Carolina Ponce Holguin in data 09.05.2025.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA** relativo all'applicazione della sanzione ex art.126 C.G.S. per i tesserati Sigg Davide VALENZISE, Rocco Simone FONTE, Giuseppe CATALANO e la società ASD Laureana 2021.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA** relativo all'applicazione della sanzione ex art.126 C.G.S. per il tesserato Sig FRANCO Francesco e la società ASD Themesen.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro l' 8 Luglio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°24 a carico di

1) Palencia Chaverra Marcos Aurelio, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2) la società F.C.D. Rombiolese;
per rispondere:

- Palencia Chaverra Marcos Aurelio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società F.C.D. Rombiolese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Palencia Chaverra Marcos Aurelio, così come descritti nel capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n.722 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Condotta del calciatore sig. Marcos Aurelio Palencia Chaverra che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Colombiana";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore sig. Palencia Chaverra Marcos Aurelio datata 30.1.2025, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Palencia Chaverra Marcos Aurelio datato 30.1.2025 ed inviato dalla società FCD Rombiolese;
- approvazione del tesseramento del calciatore Palencia Chaverra Marcos Aurelio del 31.1.2025 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 1.2.2025, dalla quale emerge che il calciatore Palencia Chaverra Marcos Aurelio è stato tesserato per la società Medellin City, alla medesima affiliata;
- revoca del tesseramento del calciatore Palencia Chaverra Marcos Aurelio da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 3.2.2025;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2024 - 2025 della società F.C.D. Rombiolese;
- autocertificazione di residenza del calciatore Palencia Chaverra Marcos Aurelio datata 30.1.2025, sottoscritta dal medesimo;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Rilevato che dall'esame dei documenti appena indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società Rombiolese del 30.1.2025 Palencia Chaverra Marcos Aurelio ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 1.2.2025, con la quale si attesta che il calciatore Palencia Chaverra Marcos Aurelio è stato tesserato per la società Medellin City, alla medesima affiliata.

Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art.40, comma 5, delle N.O.I.F., da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società Rombiolese avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino;

della dichiarazione del calciatore sig. Palencia Chaverra Marcos Aurelio.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) Palencia Chaverra Marcos Aurelio, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2) la società F.C.D. Rombiolese;
per rispondere:

- **Palencia Chaverra Marcos Aurelio**, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società **F.C.D. Rombiolese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Palencia Chaverra Marcos Aurelio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'8 luglio è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti:

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per Palencia Chaverra Marcos Aurelio, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese, la squalifica per 4 giornate.
- per la società F.C.D. Rombiolese l'ammenda di € 500,00

Con riferimento a tale posizione il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Palencia Chaverra Marcos Aurelio, la squalifica per QUATTRO giornate;
- alla società F.C.D. Rombiolese l'ammenda di € 500,00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0108/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0113/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE I

composta dai Sig.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0113/CFA/2024-2025 proposto dalla Società ASD Castrovillari Calcio e dalla Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin in data 09.05.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al comunicato n. 165 del 06.05.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore all'udienza del 16.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l'Avv. Giampaolo Marra per le reclamanti e l'Avv. Luca Zennaro per Procura Federale Interregionale; è presente altresì la Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin;

Ritenuto in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l'atto che ha dato impulso al presente procedimento la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale territoriale:

-il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024;

– la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto all'allenatore sig. Emilio Cavaliere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024;

– la società ASD Castrovillari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Arben Dybeli e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 5 maggio 2025.

In data 2 maggio 2025 l'avvocato D'Emilio, difensore della sig.ra Ponce Holguin, ne ha chiesto il rinvio, rappresentando di aderire



alla astensione dall'attività giudiziaria proclamata dall'Unione delle camere penali.

L'avvocato Marra, codifensore della sig.ra Ponce Holguin nominato il 2 maggio, ha chiesto anch'egli il rinvio dell'udienza onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa.

Con la decisione qui impugnata l'adito Tribunale – respinte le richieste di rinvio – ha ritenuto sussistenti le violazioni ascritte e per l'effetto ha irrogato le seguenti sanzioni:

al sig. Arben Dibely mesi 6 di inibizione;

alla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin mesi 6 di inibizione;

alla società Castrovillari Calcio ammenda di euro 600 e 2 punti di penalizzazione (di cui uno da scontare nel prossimo campionato 2025-2026).

La decisione è stata impugnata con l'atto di reclamo all'esame dalla società ASD Castrovillari Calcio e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, i quali ne chiedono in via principale l'annullamento con rinvio e in subordine l'integrale riforma nel merito.

La Procura federale interregionale si è costituita nel corso dell'udienza di discussione ed ha domandato il rigetto dell'avverso reclamo, del quale eccepisce peraltro l'inammissibilità per irregolarità della relativa notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo per irregolare notifica dello stesso versata dalla Procura nel corso dell'udienza di discussione.

Al riguardo si ricorda innanzi tutto, in via generale, che la giurisprudenza di questa Corte, da un lato, consente alle parti di costituirsi in giudizio oralmente nell'udienza di discussione del reclamo ma, dall'altro, riconnette alla violazione del termine di costituzione ex art. 103, comma 1, CGS conseguenze in ordine ai poteri processuali della parte stessa che abbia omesso di rispettarlo e cioè abbia omesso di costituirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la discussione.

In tal senso è stato osservato che “In ragione del principio di informalità cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell'art. 44 CGS) - la disposizione dell'art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (cfr. per tutte CFA, Sez. I, n.18/2024-2025).

Ciò premesso in rito, si osserva che l'eccezione è comunque da disattendere, essendo provato che la Procura ha acquisito piena conoscenza del reclamo stesso, del cui deposito era stata tempestivamente notiziata dagli uffici di segreteria.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esame, “costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l'atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato. Come affermato da questa Corte “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.” (cfr. CFA, I^a sez., n. 85/2024-2025).

Alla luce di tali premesse e nei termini esposti, ritiene il Collegio che la finalità della notificazione del reclamo possa dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio della Procura federale.



Ne deriva la reiezione dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura federale.

Passando all'esame del reclamo, con il primo motivo i reclamanti chiedono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CGS, in quanto il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di differimento dell'udienza di discussione presentata dai loro legali avrebbe leso la regolarità del contraddittorio.

Il mezzo non è fondato.

Come sopra precisato in fatto, avendo il Tribunale fissato l'udienza di discussione per la data del 5/5/2025, l'avvocato D'Emilio (difensore della signora Ponce Holguin) e l'avvocato Marra (codifensore della predetta nonché della società) ne hanno chiesto il rinvio, rappresentando di aderire all'astensione dalle attività giudiziarie proclamata per i giorni 5, 6 e 7 maggio dall'Unione delle camere Penali.

Inoltre, lo stesso avv. Marra, essendo stato nominato solo in data recente, ha chiesto ulteriormente il rinvio dell'udienza onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa.

In proposito, è innanzi tutto da condividere quanto statuito dal Tribunale in ordine alla non rilevanza nel procedimento disciplinare regolato dal CGS della astensione proclamata dalla Unione delle camere penali in quanto la relativa delibera adottata dalla Giunta dell'organismo in data 13/4/2025 ben chiarisce come l'astensione riguardasse unicamente *l'attività giudiziaria penale*, per tale dovendosi intendere – in base al criterio logico e formale – esclusivamente il complesso delle attività giudiziarie disciplinate dal codice di rito penale.

Ai fini che qui interessano è dunque evidente che – come esattamente statuito dal Tribunale - l'astensione non potesse riguardare i procedimenti di giustizia federale, in quanto regolati da ben diversa normativa.

Per quanto riguarda invece il rinvio c.d. "di cortesia" chiesto dall'avvocato Marra n.q. di difensore neominato dell'ASD Castrovillari onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 50, comma 2, del CGS "Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie."

Ne deriva, in generale, l'impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell'udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto come è noto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell'ordinato sviluppo della vita federale.

Nel caso all'esame, come ben evidenziato dal Tribunale, il rinvio richiesto dall'avvocato Marra non era imposto da circostanze di cogente necessità, in quanto la società era assistita da altro codifensore nella pienezza delle sue funzioni con conseguente integrità sostanziale del contraddittorio.

Il motivo in esame va pertanto disatteso.

Nel merito, i reclamanti deducono che il lodo del 10.12.2024 (che definì la controversia insorta tra la società e l'allenatore Cavaliere) fu trasmesso dalla segreteria del Collegio arbitrale ad indirizzo di posta certificata non più in uso, in quanto ritualmente sostituito da altro indirizzo, conseguendo a tale errore di trasmissione l'impossibilità per la società di corrispondere all'allenatore le somme previste da un lodo di cui incolpevolmente ignorava l'esistenza.

Il mezzo non merita positiva considerazione, in quanto risulta dagli atti che alla prima erronea comunicazione di segreteria del 13/12/2024 ha fatto seguito, in data 16/12/2024, ulteriore comunicazione (questa volta da parte del Comitato regionale) relativa al lodo stesso correttamente indirizzata al nuovo indirizzo pec della società, di talché risulta comprovato che da quella data la società stessa avesse acquisito legale conoscenza della pronuncia arbitrale.

Infatti, l'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF correla la decorrenza del termine mensile di adempimento alla comunicazione della decisione arbitrale alla parte soccombente, senza prescrivere particolari forme di notificazione della stessa, di talché quanto rileva ai fini in controversia è sostanzialmente soltanto l'acquisizione della piena conoscenza del provvedimento da parte della ASD Castrovillari Calcio, nella specie compiutamente realizzatasi.

A quanto sin qui osservato deve aggiungersi che il Comitato regionale, in data 15/1/2025, ha inutilmente inviato alla Società una ulteriore richiesta di acquisizione della liberatoria comprovante il pagamento e che in ogni caso – secondo quanto fattualmente dedotto dalla Procura senza contestazioni di controparte – ad oggi le somme dovute all'allenatore sig. Cavaliere risultano tuttora non corrisposte, con conseguente persistenza dell'inadempimento.



Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VALENSISE, Rocco Simone FONTE, Giuseppe CATALANO e della società A.S.D. LAUREANA 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide VALENSISE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Laureana 2021:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021, alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Rocco Simone FONTE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 in occasione dell'incontro F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospeso al trentottesimo minuto del secondo tempo e concluso in data 29.12.2024), nella quale è indicato il nominativo del sig. Davide Valensise attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Giuseppe CATALANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Davide Valensise nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024); nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. LAUREANA 2021, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sicteà per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Catalano e Rocco Simone Fonte

ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Davide Valensise ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide VALENSISE,
 - Sig. Rocco Simone FONTE,
 - Sig. Giuseppe CATALANO,
 - Società A.S.D. LAUREANA 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe CATALANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide VALENSISE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco Simone FONTE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CATALANO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Prima categoria della SS 2025- 2026 per la società A.S.D. LAUREANA 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 800 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco FRANCO, e della società A.S.D. THEMESSEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco FRANCO, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso apposto in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria dell'allenatore sig. Francesco Siderno in favore della società A.S.D. Themesen del 2.8.2024 le firme non veridiche del sig. Francesco Siderno e del sig. Serafino Longobucco, già presidente della A.S.D. Themesen sino al 30.7.2024;

A.S.D. THEMESSEN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Franco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco FRANCO,
 - Società A.S.D. THEMESSEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Paolo IOELE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FRANCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. THEMESSEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina